

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | DICEMBRE 2025



A cura degli addetti all'ufficio trasversale  
UFFICIO DEL PROCESSO  
presso la Corte d'appello di Perugia  
in collaborazione con la  
Procura generale di Perugia  
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.**

**Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:**

**[https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario\\_penale.page](https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page)**

**e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:**

**[https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza\\_c\\_a\\_perugia.page](https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page)**

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

1

**TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 19 GIUGNO 2025 N. 1196**

L'imputato che, divelto il lavandino del bagno della cella in cui era recluso, lo distrugga scagliandolo a terra risponde del delitto di cui all'art. 635 c. 2 c.p. e 625 n. 7 c.p.. Il reato di distruzione e danneggiamento, infatti, richiede il dolo generico, che si integra tutte le volte che un'azione volontaria, quale quella del prevenuto, produca una riduzione del valore del bene oggetto dell'attacco. Sussiste anche l'aggravante contestata perché il fatto è stato commesso su beni allocati in un ufficio pubblico e destinate a pubblico servizio o alla pubblica utilità ed è quindi procedibile d'ufficio. Non è invece concedibile la sospensione condizionale della pena - peraltro già concessa e revocata - poiché l'analisi delle modalità del reato (volontarietà) e la personalità aggressiva dell'imputato fanno concludere con esito negativo il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p..

2

**TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 14 MAGGIO 2025**

L'imputato accusato di aver falsamente dichiarato che, alla data del sisma del 2016, aveva l'abitazione abituale, stabile e continuativa nell'immobile poi divenuto inagibile e di avere così ottenuto dal Comune l'assegnazione di una unità abitativa SAE va assolto in quanto dall'istruttoria dibattimentale è emerso che egli, almeno in relazione al momento in cui presentò l'istanza al Comune, era in possesso dei requisiti che le pubbliche autorità richiedevano per l'accesso ai benefici. Il mutamento - anche a chiarimento - dei requisiti necessari per l'ottenimento della SAE (e del contributo di autonoma sistemazione) non può condurre all'imputabilità all'odierno imputato dei fatti oggetto del presente processo, oltretutto essendo emerso il suo legame con il territorio colpito dal sisma, ove l'uomo aveva trasferito la propria residenza da Roma, dove aveva la moglie, fin dal 2013 per assistere la sorella ed ove aveva continuato a rimanere anche quando gli fu tolta la SAE prendendo in locazione un immobile e successivamente una stanza di albergo.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 9 APRILE 2025 N. 407

Risponde del delitto di truffa l'imputato che, per il pagamento di due distinti contratti di acquisto di oggetti preziosi (una collezione di medaglie celebrative in oro e una collana in oro giallo e diamanti) consegna ai due vettori, a titolo di contrassegno, due vaglia postali interamente contraffatti. Non vi sono dubbi, infatti, che l'imputato ricevette in consegna i preziosi, riportando la ricevuta dei due vetturini il nominativo e la firma dello stesso. Né vi sono dubbi in ordine al fatto che il soggetto che consegnò in pagamento i titoli falsi coincida con l'imputato, posto che nella vendita in contrassegno il vettore rilascia il bene acquistato solamente alla persona che gli consegna il prezzo d'acquisto. Può, dunque, affermarsi al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato, entrato in possesso dei preziosi ed avendoli scientemente pagati con titoli - intestati al venditore - di cui conosceva la falsità dal momento che non poteva averli ottenuti da terzi per girata ed essere ignaro della falsità, debba essere considerato penalmente responsabile.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 26 SETTEMBRE 2025 N. 562

Va confermata la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 387-bis e 612-bis c.p. per avere, in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, molestato l'ex compagna mediante reiterate condotte di molestia e minaccia, quali pedinamenti e appostamenti presso l'abitazione della donna, così da impedirle di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane ed ingenerare nella stessa ansia e fondato timore per l'incolumità propria e dei familiari. Le condotte per cui è processo, infatti, contrariamente a quanto affermato dalla difesa non sono il frutto di occasionali ed involontari incontri con la donna, ma si inseriscono del tutto coerentemente in una sorta di sistematicità criminosa iniziata anni prima. In ogni caso, se effettivamente l'animus dell'imputato fosse stato avulso da qualsiasi intenzionalità molesta/minatoria nei confronti della p.o., il suo atteggiamento doveroso - coerente con la misura cautelare del divieto di avvicinamento - avrebbe dovuto essere quello di allontanarsi immediatamente da costei, cosa che in effetti non era avvenuta.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

5

**CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, ORDINANZA 17 SETTEMBRE 2025**

Non può essere accolta l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in considerazione della eterogenea indole criminosa dei fatti-reato, delle diverse modalità di esecuzione e della rilevante distanza temporo-spaziale esistente tra gli stessi. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza dell'imputato di applicazione della continuazione tenuto conto che i reati accertati erano eterogenei tra loro trattandosi di reati di falso e ricettazione i quali erano stati commessi alcuni in concorso e altri in via esclusiva, i primi nel 2006 mentre l'ultimo nel 2016.



# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

*Buone  
Feste*

